



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENIN-SÜDTIROL

Il Presidente - Der Präsident - Le Président

Bolzano, 24 marzo 2017

Egregio Signor
Dott. RAFFAELE CANTONE
Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione
Via M. Minghetti, 10

00187 ROMA

Egregio Presidente Cantone,

Le scrivo in relazione alla Delibera ANAC n. 236 dd. 1 marzo 2017 recante “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell’Autorità” con la quale il Consiglio dell’Autorità ha deciso – ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – di richiedere agli OIV o alle strutture con funzioni analoghe delle pubbliche amministrazioni, di attestare al 31.03.2017 l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione.

Com’è noto, l’articolo 49 (“Norme transitorie e finali”), comma 4, del d.lgs. n. 33/2013 prevede la facoltà delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione della peculiarità dei loro ordinamenti, di individuare forme e modalità diverse di applicazione delle disposizioni recate dal decreto stesso:

“4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti”.

Sulla base della clausola di salvaguardia recata dal comma 4 dell’articolo 49 del d.lgs. n. 33/2013, il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, fin dal maggio 2013 approvò una disposizione (articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2013 n. 3) che prevedeva l’obbligo per la Regione di adeguare il proprio ordinamento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dalla L. 190/2012. Questo al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti e l’applicazione di norme (quelle statali, perlopiù in origine non direttamente applicabili agli enti ad autonomia speciale) non coerenti con la disciplina regionale.

Peraltro la Regione autonoma Trentino-Alto Adige si era già sollecitamente adeguata, con l’articolo 7 (“Misure di trasparenza”) della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 18 (Amministrazione aperta) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che già prevedeva l’obbligo per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano di conformarsi entro il 31 dicembre 2012 alle disposizioni recate dallo stesso articolo.

Quanto alla disciplina sul piano triennale di prevenzione della corruzione contenuta nella l. 190/2012 e a quella sulle inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. 39/2013, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige ha ritenuto che le stesse fossero direttamente applicabili nel proprio territorio e in tal senso ha diramato istruzioni agli enti a ordinamento regionale (comuni, camere di commercio, aziende pubbliche di servizi alla persona).



Successivamente, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della LR n. 3/2013, il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ha approvato la legge regionale TAA 29 ottobre 2014, n. 10, recante "Disposizioni in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori", il cui articolo 1 detta disposizioni in materia di "Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni – Accesso civico – Amministrazione aperta".

Mi preme sottolineare la costante attenzione della Regione TAA al tema della trasparenza e lotta alla corruzione e l'atteggiamento di collaborazione con la CIVIT (v. nota dell'agosto 2013) e successivamente con l'ANAC (v. nota del 28 gennaio 2015 prot. n. 1510/P).

In questo stesso spirito vorrei segnalare la legge regionale TAA 15 dicembre 2016, n. 16 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 50 di data 15 dicembre 2016, numero straordinario n. 1 (<http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2016/50/N1/N1501601179959.pdf>).

La LR n. 16/2016 – entrata in vigore il 16 dicembre 2016, giorno successivo alla sua pubblicazione – ha adeguato la normativa regionale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, alle novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

In particolare, l'articolo 1 della LR n. 16/2016 reca modifiche alla LR n. 10/2014 che rispecchiano le novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, tra le quali assume particolare rilevanza il diritto di accesso civico che viene riportato anche nel titolo del decreto n. 33/2013 novellato e, conseguentemente, nel titolo della LR n. 10/2014 medesima.

A tale proposito, vista la complessità della questione e tenuto conto delle osservazioni pervenute che hanno evidenziato – in particolare – le difficoltà gestionali connesse all'attuazione dell'istituto in parola, tenuto conto della necessità di salvaguardare l'efficiente e razionale andamento dell'azione amministrativa, soprattutto negli enti locali di modeste dimensione che caratterizzano il territorio regionale, l'ambito oggettivo dell'istituto stesso viene individuato solo nei documenti amministrativi (e non anche nei dati e nelle informazioni) detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m. (articolo 1, comma 1, lettera 0a) della LR n. 10/2014, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1.2 della LR n. 16/2016).

L'impianto normativo della LR n. 10/2014 non è stato modificato e, pertanto, al fine di garantire, da parte di tutti gli enti, una certa uniformità nella pubblicazione delle informazioni e nelle modalità di rappresentazione delle medesime – uniformità peraltro imposta dalla stessa legge statale – è stato mantenuto all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2014 il rinvio in gran parte alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013, nel testo vigente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 97/2016, prevedendo peraltro alcune disapplicazioni e varie specificazioni, in considerazione della peculiarità degli ordinamenti dei vari enti rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della legge regionale, nonché dell'eterogeneità delle attività e conseguentemente dei dati e delle informazioni dei medesimi enti.

Le modifiche apportate all'articolo 1 della LR n. 10/2014 da parte dell'articolo 1 della LR n. 16/2016, sono sostanzialmente modifiche di carattere tecnico finalizzate, da una parte, al recepimento delle novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 e, dall'altra, a ripulire e ad aggiornare il testo della legge regionale in argomento rispetto a riferimenti ad articoli del d.lgs. n. 33/2013 abrogati dal citato d.lgs. n. 97/2016.



Viene inoltre operato il coordinamento sotto il profilo tecnico delle disposizioni della LR n. 10/2014 con le nuove disposizioni del d.lgs. n. 33/2013.

In particolare si prevede alla nuova lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della LR n. 10/2014, come sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1.3 della LR n. 16/2016, che l'articolo 9-*bis* del d.lgs. n. 33/2013 e s.m. si applica limitatamente alle banche dati di cui all'Allegato B del decreto medesimo per le quali sussiste per la Regione e gli enti ad ordinamento regionale l'obbligo di trasmissione dei dati stessi.

Si prevede poi all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1.5 della LR n. 16/2016 (che modifica l'articolo 1, comma 1, lettera c) della LR n. 10/2014) che trovano applicazione, nei confronti degli enti ed organismi in discorso, le disposizioni dell'articolo 14 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m. relative ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative, disposizioni precedentemente contenute nell'articolo 15 del previgente testo del decreto stesso. Si chiarisce inoltre che per la Regione TAA e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per posizioni organizzative si intendono gli incarichi di direzione d'ufficio. Tale disposizione va letta in combinato disposto con il citato articolo 14, il quale prevede al comma 1-*quinquies* che gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 14, si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

Solo nel caso in cui, quindi, per i suddetti incarichi di direzione d'ufficio presso la Regione o le CCIAA sia previsto l'affidamento di deleghe o lo svolgimento di funzioni dirigenziali si dovrà provvedere alle pubblicazioni ai sensi del citato articolo 14, comma 1.

In relazione ad alcuni obblighi di pubblicità, inoltre, la legge regionale rinvia espressamente a quanto disposto dalla normativa provinciale che regola la specifica materia. In particolare, si rinvia a questa per gli obblighi di pubblicità in materia di:

- incarichi di collaborazione o di consulenza (articolo 1, comma 1, lettera d) della LR n. 10/2014, come modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1.6 della LR n. 16/2016);
- contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (il rinvio è all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e all'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia – vedi articolo 1, comma 1, lettera l) della LR n. 10/2014, come modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1.8 della LR n. 16/2016).

Le disposizioni contenute nella legge regionale n. 10/2014, come novellata dalla LR n. 16/2016, si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle aziende e alle società in controllo della Regione, nonché a quelle in controllo degli enti a ordinamento regionale, salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia. Sono escluse dall'applicazione della LR n. 10/2014 le società quotate come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Le disposizioni della legge regionale in argomento trovano inoltre applicazione, in quanto compatibili, nei confronti delle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, degli enti pubblici a ordinamento regionale, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio dai suddetti enti pubblici e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da enti pubblici a ordinamento regionale. (articolo 1, comma 2 della LR n. 10/2014, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della LR n. 16/2016).



Rimane fermo inoltre quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della LR n. 10/2014 che prevede che le disposizioni della legge regionale medesima si applicano anche alle forme collaborative intercomunali disciplinate dagli articoli da 41-*bis* a 42-*bis* della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m., ossia ai consorzi-azienda, alle associazioni di comuni, alle unioni di comuni e ai consorzi obbligatori di funzioni.

In armonia con i tempi previsti dal decreto legislativo n. 97/2016 si prevede all'articolo 2, comma 1, della LR n. 16/2016 che gli enti, le società e le aziende nei cui confronti trova applicazione la normativa regionale in discorso si adeguino alle modifiche proposte entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge regionale stessa.

L'articolo 2, comma 2 della LR n. 16/2016 prevede poi che il termine di un anno previsto dall'art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 97/2016, riguardante sia gli obblighi di pubblicazione delle banche dati che la verifica della completezza e della correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati stesse, decorra, per i suddetti enti, società e aziende, non dalla data di entrata in vigore del citato decreto, ma dalla data di entrata in vigore della LR n. 16/2016 (il termine scadrà pertanto il 16 dicembre 2017).

Le confermo infine la disponibilità degli uffici regionali ad un confronto con le strutture dell'ANAC per meglio definire il quadro normativo di riferimento e chiarire eventuali dubbi procedurali.

Ringrazio per l'attenzione e Le porgo cordiali saluti.

Arno Kompatscher
[Firmato digitalmente]

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).